



Decreto Dirigenziale n. 8 del 12/01/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA "PANIFICIO IORIO" CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI VOLLA, ALLA VIA FILICHITO, 21, PER L'ATTIVITA' DI PANIFICIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della Ditta **"PANIFICIO IORIO" con sede legale e operativa nel Comune di Volla, alla via Filichito, 27**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di panificio ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g"** e con l'uso di 450 Kg. al giorno di farina;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 04/06/2007 con prot.502143, reiterata in data 30/03/2009 con prot. 275149 e integrata in data 19/04/2010 con prot. 337741, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi svoltasi in data 10/06/2010 il cui verbale si richiama:

a.1. l'ARPAC ha trasmesso, con nota del 10/06/2010, prot. 504039, il proprio parere favorevole, in quanto "l'impianto di convogliamento e di abbattimento degli inquinanti prodotti è da ritenersi idoneo, dato il tipo e la quantità dei prodotti utilizzati e la tipologia di attività dichiarati dalla ditta". Ha prescritto di effettuare misure ed analisi delle emissioni con cadenza almeno annuale, di definire un piano di manutenzione che garantisca, nel tempo, l'efficacia ed efficienza del sistema di abbattimento e di predisporre prese di campionamento al camino ed idoneo accesso per i successivi controlli;

a.2. il Presidente, constatata l'assenza del Comune, ha chiesto alla ditta documentazione urbanistica ed edilizia dell'immobile ove viene svolta l'attività;

a.3 ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, si considerano acquisiti gli assensi della Provincia, del Comune e dell'ASL;

b. che l'ASL, con nota del 11/06/2010, prot. 508125, ha espresso parere favorevole in materia igienico-sanitaria;

b.1. che la ditta, con note n. 789302 del 01/10/2010 e n. 229004 del 23/03/2011, ha trasmesso la richiesta documentazione urbanistica-edilizia;

b.2. che la ditta, con nota n. 924877 del 05/12/2011, ha trasmesso attestazione del comune di Volla sulla variazione toponomastica del numero civico da 27 a 21;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, conformemente alle risultanze istruttorie ed ai pareri espressi in Conferenza, lo stabilimento della Ditta **“PANIFICIO IORIO” con sede legale e operativa nel Comune di Volla, alla via Filichito, 21, per l'attività di panificio**, con l'obbligo per la ditta ad effettuare il controllo delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della Ditta **“PANIFICIO IORIO” con sede legale e operativa nel Comune di Volla, alla via Filichito, 21** alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **“panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g”** con l'uso di 450 Kg. al giorno di farina, così come di seguito specificate:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/m ³	Flussi di massa g/h	Portata Nm ³	Sistemi di abbattimento
E1	Forno a legna	- polveri	24,6	3,7	150	Scrubber ad acqua
		- ossidi di azoto	250	37,5		

2. di **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. **l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri
- 2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;

- 2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate

con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.6. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza, con misure ed analisi delle emissioni da effettuarsi con cadenza annuale, con la definizione di un Piano di Manutenzione e con la predisposizione di prese di campionamento al camino ed idoneo accesso per i successivi controlli;

2.7. provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:

- 2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera 2.5, la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
- 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
- 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- 2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.9. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

- 2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- 2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di precisare che:

3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;

6. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

7. di notificare il presente provvedimento alla Ditta **"PANIFICIO IORIO" con sede legale e operativa nel Comune di Volla, alla via Filichito, 21**, esercente attività di panificio;

8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Volla, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

9. di inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi